

IL PROBLEMA DELLA RIFORMA DEI CONTRATTI AGRARI

Un problema che si trascina da anni in sede parlamentare e governativa e che, in questi ultimi mesi, ha messo in pericolo perfino la vita del quadripartito, è il problema della riforma dei contratti agrari.

Data l'importanza e la complessità dell'argomento, noi vorremmo, nel presente articolo: a) richiamare i termini del problema; b) esporre le varie soluzioni che sono state proposte; c) dimostrare la legittimità di una sostanziale riforma dei contratti agrari attualmente vigenti, riservandoci di trattare a parte, in un prossimo articolo, l'importante questione della « giusta causa permanente ».

I. TERMINI DEL PROBLEMA

Per comprendere meglio il significato e l'importanza della riforma dei contratti agrari, è necessario conoscere innanzitutto i termini del problema, ossia: a) la natura e le specie dei contratti agrari vigenti in Italia; b) la varietà, l'entità e le condizioni economiche e sociali delle categorie rurali italiane.

1) Natura e specie dei contratti agrari.

Per **contratto**, in genere, s'intende, secondo il « Codice Civile » (art. 1321), « l'accordo di due o più parti per costituire, regolare od estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale » (1). Per **contratto agrario** s'intende quel contratto che costituisce, regola od estingue i rapporti fra proprietà, impresa e lavoro manuale, esistenti nel settore agricolo.

I contratti agrari si distinguono in **contratti agrari propriamente detti**, come l'enfiteusi e l'affitto, e in **contratti a tipo associativo**, come la mezzadria e la colonia parziaria.

a) L'enfiteusi è il contratto agrario in forza del quale, sopra il fondo rustico e sulle sue accessioni, è concesso (contro corrispettivo di carattere periodico) un diritto perpetuo o temporaneo (non inferiore a 20 anni: Cod. Civ., art. 958), di utilizzazione a una persona detta enfiteuta, con l'obbligo di migliorare il fondo, di regola mediante la coltivazione (artt. 957-977) (2).

b) L'affitto è « la locazione di una cosa produttiva » (art. 1615), e « la locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa, mobile o immobile, per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo » (art. 1571). Il Codice Civile tratta ampiamente sia del contratto di affitto in genere (artt. 1615-1621), sia dell'affitto di fondi rustici (artt. 1628-1646) e dell'affitto ai coltivatori diretti (artt. 1647-1654).

c) La mezzadria è il contratto, mediante il quale « il concedente e il

(1) Cfr. A. MESSINEO, *Manuale di Diritto civile e commerciale*, Giuffrè, Milano, 1946, vol. II, p. 464.

(2) Cfr. A. MESSINEO, *op. cit.*, pp. 141-151.

mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere per l'esercizio delle attività connesse al fine di dividere a metà i prodotti e gli utili » (artt. 2141 sgg.).

d) La colonia parziaria è quel contratto, mediante il quale « il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione del fondo e per l'esercizio delle attività, al fine di dividerne i prodotti e gli utili » (art. 2164). La colonia parziaria ha forme diversissime, che variano spesso da un luogo all'altro, ma dovunque implica l'elemento di fiducia e di associazione, caratteristico dei contratti a tipo associativo (3).

I contratti agrari, presi in considerazione dalla riforma, sono i contratti di affitto, di mezzadria e di colonia parziaria.

2) Varietà e consistenza delle categorie agricole italiane.

a) Addetti all'agricoltura secondo il censimento del 1936.

Per conoscere la varietà e la consistenza delle categorie agricole italiane (non essendo stati ancora pubblicati i dati del censimento del 1951), dobbiamo rifarci a quelli del **censimento del 1936**, i quali conservano ancora un valore approssimativo e sono presi da tutti come punto di partenza o di riferimento nello studio delle situazioni posteriori. Ecco dunque la distribuzione degli **addetti alla agricoltura**, secondo il censimento del 1936.

ADDETTI ALL'AGRICOLTURA IN ITALIA (censimento 1936) (4)

Categorie	Addetti
I. CATEGORIE NON CONTADINE:	
1. Imprenditori proprietari	167.879
2. Imprenditori affittuari	48.386
3. Altri imprenditori	36.768
Totale imprenditori	253.033
4. Dirigenti ed impiegati	21.410
Totale non contadini	274.443
II. CATEGORIE CONTADINE:	
A. Coloniche:	
5. Imprenditori proprietari	2.704.769
6. Imprenditori affittuari	739.954
7. Altri imprenditori	747.937
Totale imprenditori	4.192.660
8. Coloni parziari	1.787.601
9. Lavoratori a contratto annuo	381.785
Totale coloni	6.362.046
B. Non coloniche:	
10. Imprenditori lavoratori	115.838
11. Lavoratori imprenditori	23.039
12. Lavoratori semplici	1.958.660
Totale non coloni	2.097.537
Totale contadini	8.459.583
TOTALE GENERALE	8.734.026

(3) Cfr. F. MAROI, *Lezioni di Diritto Agrario*, Tumminelli, Roma, 1946, pp. 225-29, 246-82.

(4) A. SERPIERI, *La struttura sociale dell'agricoltura italiana*, Edizioni Italiane, Roma, 1947, p. 116.

b) Rilievi sui dati del censimento 1936.

Come risulta dalla tabella precedente, le **8.734.026 persone addette all'agricoltura** nel 1936 si distinguono innanzitutto in categorie non contadine (274.443) e in categorie contadine (8.459.583).

Le **categorie non contadine** comprendono gli addetti all'agricoltura che non lavorano manualmente la terra o la lavorano per mezzo di terzi (imprese capitalistico-lavoratrici). A questa categoria appartengono gli imprenditori proprietari (167.879), gli imprenditori affittuari (48.386), altri imprenditori (36.768), i dirigenti e gli impiegati (21.410).

Le **categorie contadine** comprendono gli addetti all'agricoltura che lavorano manualmente la terra (esclusi i contadini con impresa capitalistico-lavoratrice, che, come si è visto, sono considerati come appartenenti alle categorie non contadine), e **si suddividono** in categorie coloniche (6.362.046) e non coloniche (2.097.537). Le **categorie coloniche** comprendono quei contadini che sono addetti stabilmente ad una determinata azienda agricola, sia perchè trovano in essa una occupazione continua o quasi durante tutto l'anno, sia perchè restano nella medesima azienda per molti anni di seguito, anche se il contratto è teoricamente annuale.

Appartengono alle categorie coloniche gli imprenditori proprietari (2.704.769), gli imprenditori affittuari (739.954), altri imprenditori (747.937), i coloni parziari (1.787.601) e i lavoratori a contratto annuo (381.785).

Le **categorie non coloniche** (o avventizie) comprendono quei contadini (2.097.538) i quali non sono stabilmente addetti ad una determinata azienda, ma vengono assunti a giornata, secondo i bisogni stagionali propri dell'agricoltura.

Di queste diverse categorie di addetti all'agricoltura, sono **oggetto della legge sui contratti agrari** quelle dei contadini affittuari, mezzadri e coloni parziari, che nel 1936 comprendevano rispettivamente 739.954 e 1.787.601 unità lavorative. Per questo, arrotondando le cifre, si può dire che « gli interessati alla nuova legge — su una popolazione attiva agricola complessiva di quasi 9 milioni — sono costituiti da quasi 2 milioni di coloni e mezzadri e da circa 750.000 piccoli affittuari, di modo che in complesso il progetto di legge riguarda **3 milioni di lavoratori** che coltivano circa **10 milioni di ettari** (affittuari, ha. 4.400.000; mezzadri e coloni, ha. 5.100.000) (5), ossia poco più di un terzo della superficie produttiva nazionale, che è di 28.500.000 ettari » (6).

3) Condizioni economiche delle categorie agricole italiane.

Le condizioni economiche dei contadini italiani le possiamo conoscere dai dati che possediamo circa la **distribuzione del reddito**

(5) A. SERPIERI, *op. cit.*, p. 110.

(6) Cfr. A. SERPIERI, *op. cit.*, pp. 19-20, 27-28; *La Stampa*, 6 marzo 1954, p. 1.

nazionale e circa la diffusione del pauperismo, e dalle testimonianze dirette sulla vita di gran parte dei nostri contadini.

a) **Distribuzione del reddito nazionale (7).**

Nel 1953 (del 1954 abbiamo solo dati incompleti) il **reddito nazionale** risultò di 9.953 miliardi di lire, di cui 2402 (24,2% del totale) provenienti dall'agricoltura, 4123 (41,4% del totale) dall'industria, trasporti e commercio, 1712 (17,2% del totale) dalle altre attività e 1716 (17,2% del totale) da altre fonti (tributi, redditi dall'estero) (8). Nello stesso anno 1953 la **popolazione attiva** (9) di tutto il Paese era di circa 19.490.000 unità, di cui 8.060.000 (41,3% del totale) appartenevano all'agricoltura, 7.038.000 (36,1% del totale), all'industria, trasporti e commercio, 4.392.000 (22,1% del totale) alle altre attività. Dividendo il reddito dei singoli settori per le cifre che rappresentano la rispettiva popolazione attiva di tali settori, si ottiene che **ad ogni unità** della popolazione attiva nel **settore industriale** toccherebbero **L. 585.815**, mentre nel **settore agricolo** toccherebbero solo **L. 298.014** (10).

La nostra analisi, per essere completa, dovrebbe tener conto anche dell'entità della popolazione « non attiva » (bambini, donne, vecchi, malati), che nei singoli settori produttivi vivono a carico della popolazione attiva, ma non possiamo procedere a questi calcoli interessanti, perchè non ci fu dato di trovare la cifra esatta od almeno molto approssimativa della popolazione agricola complessiva dell'anno 1953, da noi preso in esame.

Nel 1936 le famiglie rurali erano 3.739.396 (38% del totale delle famiglie italiane, e avevano **18.898.758 membri** (44,7% del totale). pari a 5 membri per famiglia, media superiore a quella nazionale, che era di 4,3 membri per famiglia (11). Oggi i dati sono evidentemente cambiati, ma anche oggi la popolazione (attiva e inattiva) del settore agricolo è assai più numerosa di quella del settore industriale, e poichè tale popolazione agricola deve vivere su un reddito che, come abbiamo visto, è circa la metà di quello dell'industria, è facile intravedere quale stato di povertà e di disagio debba sussistere tra i nostri contadini, pur tenendo conto del diverso costo della vita che si ha nelle città e nei paesi di campagna.

b) **Diffusione del pauperismo nelle campagne.**

Una prova incontestabile di questo stato di povertà e di disagio di molti contadini ci viene fornita dall'**inchiesta parlamentare**

(7) Per **reddito nazionale** s'intende la somma dei redditi individuali, cioè di tutte le entrate di cui dispongono, entro un dato periodo, i cittadini che fanno parte di una nazione.

(8) Cfr. ISTAT, *Compendio Statistico Italiano*, 1954, p. 311.

(9) La **popolazione attiva** comprende le persone di 10 anni e più esercitanti una professione, arte o mestiere, anche se disoccupate alla data del censimento. Cfr. ISTAT, *op. cit.*, p. 28, nota.

(10) Queste cifre rappresentano il cosiddetto « **reddito pro-capite** », che ha un valore puramente ipotetico, perchè in realtà la ricchezza è distribuita in un modo assai ineguale, soprattutto in Italia, dove 12 milioni di persone si trovano ancora ad un livello di vita inferiore al normale.

(11) A. SERPIERI, *op. cit.*, p. 119.

sulla miseria in Italia, fatta recentemente sotto la presidenza dell'on. Vigorelli, attuale Ministro del Lavoro. Da tale inchiesta infatti è risultato che le famiglie dei coltivatori diretti costituiscono il 45,3% delle famiglie contadine italiane, e di esse l'11,7% si trovano in condizioni « misere » e il 13,6% in condizioni « disagiate ». **Queste percentuali sono molto più alte nel Mezzogiorno:** in Sardegna le famiglie misere e disagiate costituiscono il 37,8% delle famiglie della categoria dei coltivatori diretti; in Sicilia, il 40,9%; nelle Puglie, il 44,8; negli Abruzzi, il 46,4%; in Campania, il 46,6%; in Basilicata, il 56,9% in Calabria, il 64% (12). Ora, nella categoria dei coltivatori diretti sono compresi, non solo i piccoli proprietari, ma anche gli affittuari, i mezzadri e i coloni parziari, di cui ci occupiamo nel nostro studio.

c) Testimonianze sulle condizioni economiche dei contadini.

Nell'ampia ed esauriente discussione, avutasi nella precedente legislatura intorno alla riforma dei contratti agrari, deputati di ogni partito hanno pubblicamente denunciato la **situazione insostenibile** in cui si dibatte gran parte dei nostri contadini. Riteniamo utile riportare qualcuna di queste « denunce », le quali vengono a confermare e a precisare meglio quanto è stato detto in precedenza.

On. GATTO (d.c.): « Dobbiamo tenere presente che, tranne in qualche regione d'Italia, dove i mezzadri stanno bene, in genere la mezzadria rappresenta il contratto dove il lavoro è peggio retribuito. E questo è tanto vero, che tutti i proprietari che hanno terre in affitto, cercano costantemente di portare i propri coloni a mezzadria » (13).

On. LOPARDI (u.s.): « Il prof. ROSSI DORIA ha recentemente affermato che "l'esame obiettivo della situazione dei mezzadri... dimostra che essa è buona nei buoni poderi..., ma è cattiva, e talvolta veramente misera, nei poderi di scadente fertilità, e specialmente in quelli piccoli, nei quali i proprietari non assolvono il loro compito e si sottraggono agli oneri sociali". Perciò non bisogna generalizzare sulle zone ricche, perchè le zone dei contadini poveri sono le più vaste. Infatti, se il 40% del territorio è montano, e se si tiene presente che anche alcune zone di pianura non sono fertili, è ovvio che le zone dei mezzadri o affittuari poveri sono più estese delle altre » (14).

On. SAMPIETRO (p.s.i.): « Mi richiamo qui a quanto mi diceva un giorno il collega sardo, on. Maxia, della D.C.: "Da noi c'è gente che nasce mangiando pane e cacio, e muore mangiando pane e cacio". Basta questa testimonianza per capire tutto, e per spiegarci perchè in Italia vi siano ancora capanne di paglia e tuguri interrati, casolari montani in pietra e a secco, i cui proprietari ignavi pensano ad investire i redditi altrove » (15).

On. GUI (d.c.): « [Venite] a vedere nel Cittadellese (una delle zone agricole più fertili del Veneto) quanti mezzadri chiudono il conto colonico con il proprietario con un debito verso il medesimo di 150-200 mila lire ».

(12) CAMERA DEI DEPUTATI - Atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla, vol. II, Indagini tecniche: Condizioni di vita delle classi misere, Unione Tipografica, Roma, 1953, pp. 190-191.

(13) Camera dei Deputati, seduta del 17 maggio 1949, p. 8593.

(14) Ibidem, seduta del 20 maggio 1949, p. 8743.

(15) Ibidem, seduta del 9 giugno 1949, p. 9117.

in questi anni di abbondanza. Ciò accade perchè sono costretti, per mandare avanti la famiglia, a compensare la parte dei prodotti che spetta al padrone. Non restano loro neppure i soldi per comperare le scarpe per mandare i loro figli a Messa alla domenica. E questo non accade in montagna, non accade al disopra dei 400 metri, ma in pianura. In occasione di crisi agricole, costoro non hanno più potuto pagare l'affitto rigido di allora, e non equo, e sono stati retrocessi a mezzadri...» (16).

On. BONOMI (d.c.): «Vorrei invitare [chi parla delle ricchezze dei contadini] a fare un viaggio nel Mezzogiorno d'Italia, in mezzo ai contadini di Matera, Potenza, Foggia, Enna, Siracusa, Trapani..., per vedere come e di che cosa vivono. Vorrei che andasse non soltanto nelle case, ma anche in mezzo ai campi, quando i contadini, ad una certa ora, lasciano il lavoro e si mettono a consumare il loro ricco pranzo: un pezzo di pane con qualche volta un pezzo di cipolla!... Ora in tutto questo vi è qualche cosa che non funziona; vi è qualche cosa di ingiusto e di immorale...» (17).

4) Condizioni sociali delle categorie agricole italiane.

Generalmente le **condizioni sociali** di una persona, di una famiglia o di una categoria sono strettamente **legate alle loro condizioni economiche**. Non si può, infatti, sostenere o raggiungere un tenore di vita socialmente elevato e decoroso, senza avere i mezzi per far fronte alle maggiori spese che esso richiede.

Se dunque le condizioni economiche di gran parte dei nostri contadini sono quelle descritte sopra, è chiaro che anche le loro **condizioni sociali non possono essere che fortemente depresse**, sia quanto al «comfort» materiale, offerto dal **progresso tecnico moderno** (alloggi igienici e sani, arredamento distinto, illuminazione elettrica, riscaldamento, utensili elettrodomestici, mezzi di trasporto, ecc.), sia quanto ai valori superiori della **cultura** e di un **sano divertimento**.

Ma la **depressione maggiore** dal punto di vista sociale non consiste in questa carenza di «comfort» moderno e di possibilità di cultura o di svago, bensì nel fatto di dover essere pronti a **cambiare casa e podere ogni anno**, od ogni 3-4 anni, a seconda del contratto che si è stipulato.

Chi è vissuto o vive nelle zone agricole dove predomina l'affitto o la mezzadria o la colonia parziaria, ricorda certamente il triste spettacolo a cui si assisteva prima della guerra, verso S. Martino (11 novembre), quando le famiglie contadine disdettate (sfrattate), dovevano abbandonare la loro dimora, ed avviarsi con le loro masserizie verso una nuova casa e un nuovo podere, non con la prospettiva di stabilirvisi per sempre, ma solo con la magra soddisfazione di essere riuscite a trovare ancora una volta una sistemazione che assicurasse loro quel pane di cui hanno assoluto bisogno.

Forse il fatto di aver dovuto abituarsi a «fare S. Martino» **fin dall'infanzia** e il fatto di vedere tanti altri condannati alla stessa condizione, possono far accettare ai contadini la loro sorte con **una certa rassegnazione**, ma questo non diminuisce, **ma aumenta la gravità della cosa**. E 'certo, infatti, che, oggettivamente parlando, questa incertezza della propria dimora pone i nostri contadini, affittuari o mezzadri, in una **condizione d'inferiorità** rispetto a tutti gli

(16) *Ibidem*, seduta del 21 maggio 1949, p. 8779.

(17) *Ibidem*, seduta dell'8 giugno 1949, pp. 9092-93.

altri concittadini, e ostacola grandemente l'affermazione e lo sviluppo della loro personalità e della personalità di tutti i membri delle loro famiglie.

Ci sembra poi **particolarmente grave il fatto** di poter essere sfruttati **non solo** per motivi gravi e ragionevoli, riconosciuti imparzialmente da terze persone, a ciò delegate, **ma anche** per un semplice capriccio o risentimento personale del proprietario, il quale, in forza del suo titolo di proprietà, alla scadenza del contratto, senza dover rendere conto a nessuno, può impunemente gettare sulla strada le famiglie dei suoi contadini. Si ha l'impressione che la **proprietà privata**, la quale, nella mente del Creatore, non ha altro scopo che mettere i beni materiali e spirituali al servizio della persona umana, diventi molte volte **strumento di oppressione e di dominio...** e questo non può non offendere profondamente i nostri contadini, che, in fondo, sentono di essere uomini uguali agli altri.

Sono questi, in sintesi, i **termini del complesso problema dei contratti agrari**, oggi così vivacemente dibattuto: **tre milioni di famiglie rurali in condizioni economicamente e socialmente depresse**, che da anni chiedono una regolamentazione della loro situazione, che sia definitiva e conforme alle esigenze della giustizia e della solidarietà.

II. SOLUZIONI DEL PROBLEMA DEI CONTRATTI AGRARI

Questo problema, se non preoccupò eccessivamente il governo fascista, più incline a ignorare che a riconoscere i diritti della persona umana, **non poteva lasciare indifferenti gli uomini politici dell'Italia democratica**, la quale nella **Costituzione** si è solennemente impegnata a « **riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo**, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità » (art. 2) e a « **rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale**, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il **pieno sviluppo della persona umana** e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese » (art. 3).

I **tentativi di soluzione** presentati finora sono il disegno di legge dell'on. Segni (d.c.) e le proposte di legge dell'on. Sampietro (p.s.i.), dell'on. Ferrari (p.l.i.) e dell'on. Gozzi (d.c.).

1) Disegno di legge dell'on. Segni.

a) Contenuto del disegno di legge Segni.

Il **disegno di legge dell'on. Segni** fu presentato alla Camera il 22 novembre del 1948, sotto il titolo di « Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione ». La Confederazione italiana degli agricoltori parlò di « un mosaico di disposizioni prese dal Codice Civile », ma in realtà si tratta di un **progetto organico**, che dalle **disposizioni generali**, comuni a tutti i contratti (titolo I, artt. 1-7), si snoda in un tritico, fondato sui contratti tipici dell'agricoltura, e cioè i contratti associativi propriamente detti (**mezzadria**: titolo II, artt. 8-17), i contratti commutativi

(affitto: titolo III, artt. 19-29), i contratti associativi impropri (**mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione**: titolo IV, artt. 30-35), per concludersi con le **disposizioni transitorie** e di attuazione (art. 36).

Gli articoli più innovatori sono quelli riguardanti la **disdetta**, ammessa solo in quattro casi ben determinati (art. 2), l'obbligo, per il proprietario, di investire in opere di **miglioramento** una quota pari al 4% del prodotto lordo vendibile (art. 3), l'**abolizione delle regalie** (art. 4), il **diritto di prelazione**, per cui, se per qualsiasi motivo il fondo fosse messo in vendita, a parità di condizioni deve essere ceduto al contadino che lo lavora (art. 14).

b) Vicende del disegno di legge Segni.

Il disegno di legge Segni fu **discusso per due anni** (22 novembre 1948 - 22 novembre 1950) alla **Camera dei Deputati** (o in sede di commissione o in aula), e fu aspramente criticato e combattuto — per motivi diametralmente opposti — tanto dalla destra quanto dalla sinistra. Al **Senato** il disegno di legge trovò **opposizioni ancora più forti**, sia perchè il Ministero dell'Agricoltura era passato ad altre mani (Fanfani), sia perchè le forze di destra avevano ripreso vigore sia dentro che fuori della D. C.

Grazie a queste circostanze, il progetto Segni fu praticamente **svuotato del principio della giusta causa per la disdetta**, perchè fu concessa al proprietario la facoltà di disdettare i propri contadini anche fuori dei casi previsti dall'articolo 2, salvo l'obbligo di corrispondere loro un **indennizzo**, che poteva arrivare al valore di un'intera annata agraria.

Lo scioglimento anticipato del Senato non permise di giungere all'approvazione definitiva del progetto Segni, e così, con la nuova legislatura, **si dovette ricominciare da capo**, e per di più, in una situazione politica e sociale assai più difficile e sfavorevole di quella precedente. Si ebbero così le **proposte di legge Sampietro, Ferrari e Gozzi**.

2) Proposte di legge Sampietro, Ferrari e Gozzi.

a) Proposta di legge Sampietro (18).

La **proposta di legge Sampietro** fu presentata alla Camera il 7 ottobre 1953 dall'on. GIOVANNI SAMPINETRO (p.s.i.) e da altri 26 deputati, appartenenti ai partiti socialista, comunista, socialdemocratico e repubblicano (in quel tempo non si era ancora ricostituito il quadripartito), e consta di 75 articoli, distribuiti in sei titoli (disposizioni generali, contratto di mezzadria, contratto di affitto, colonia parziaria e compartecipazione).

Quanto al **contenuto** il progetto Sampietro, non fa che riprodurre il progetto Segni, quale fu approvato dalla Camera dei Deputati. E' infatti riaffermato il principio della **giusta causa** per la disdetta (art. 3), l'obbligo di investire il 4% del prodotto lordo vendibile in **opere di miglioramento**

(18) Cfr. Atti Parlamentari - Legislatura II - Documenti - Disegni di Legge e Relazioni - *Camera dei Deputati*, N. 835 - Proposta di Legge d'iniziativa dei Deputati SAMPINETRO GIOVANNI ed altri, annunciata il 7 ottobre 1953: « *Norme di riforma dei contratti agrari* ».

(art. 4), il diritto di *prelazione* (art. 6), il *riparto* del 53-60% in favore del mezzadro (art. 15), l'*equo canone* di affitto (art. 29), ecc. ecc.

b) Proposta di legge Ferrari (19).

La *proposta di legge Ferrari* fu presentata alla Camera il 29 aprile 1954 dall'on. RICCARDO FERRARI (p.l.i.), e consta di 45 articoli, distribuiti in sei parti, aventi gli stessi titoli del progetto Sampietro, ed esprime fedelmente il *punto di vista dei liberali*, decisamente contrari a quanto può limitare il diritto di proprietà e la libera iniziativa. Perciò è completamente ignorato il principio della *giusta causa* nelle disdette (artt. 3, 6, 13) e dell'*equo canone* di affitto (art. 14), non è precisata la misura dei *miglioramenti* (art. 4), si riafferma la misura tradizionale (50%) del *riparto* dei prodotti e degli utili (art. 9) e si stabilisce il rapido sblocco dei contratti attualmente in corso (art. 41).

c) Proposta di legge Gozzi (20).

La *proposta di legge Gozzi* fu presentata l'11 maggio 1954 dall'on. GOZZI (d.c.) e da altri nove deputati democristiani, e consta di 55 articoli, distribuiti in sei parti, aventi gli stessi titoli del progetto Sampietro. Esso rispecchia (o avrebbe dovuto rispecchiare) il *punto di vista ufficiale* della D.C. e concorda col progetto Segni-Sampietro per quanto riguarda l'obbligo dei *miglioramenti* (art. 5), la soppressione dell'obbligo di lavoro gratuito e delle regalie (art. 7), il diritto di *prelazione* (art. 8), le quote di *riparto* nella mezzadria (art. 14), l'*equo canone* di affitto (art. 22), mentre se ne discosta nella *questione fondamentale della disdetta*.

Infatti, non solo *allarga le maglie* già ampie della legge Segni, aumentando i casi o motivi della cosiddetta *giusta causa* di disdetta, ma stabilisce che alla quarta scadenza del contratto, ossia dopo 16 anni nei contratti di mezzadria e 24 anni nei contratti di affitto, il proprietario riacquista la piena *libertà di disdetta* (art. 2), di modo che il *principio della giusta causa* viene ad avere un valore non più perpetuo, ma *temporaneo*.

E' da rilevare che questo punto della *giusta causa temporanea* incontra *forti opposizioni* non solo tra i sostenitori del progetto Sampietro, ma anche in seno alla D.C., specialmente fra i deputati d.c. che provengono dalle ACLI, dai Sindacati, dalla Confederazione dei coltivatori diretti, i quali insistono per l'adozione della « *giusta causa permanente* ».

III. LEGITTIMITA' DELLA RIFORMA DEI CONTRATTI AGRARI

Non è nostra intenzione nè di prendere in esame l'uno o l'altro di questi progetti, nè di fare un'esposizione delle laboriose trattative fatte dai partiti della coalizione democratica, per giungere ad un accordo. Qui vorremmo solo dimostrare — **rispondendo alle nume-**

(19) Cfr. Atti Parlamentari - Legislatura II - Documenti - Disegni di Legge e Relazioni - *Camera dei Deputati*, N. 835 - Proposta di Legge d'iniziativa del Deputato FERRARI RICCARDO, annunciata il 29 aprile 1954: « *Disciplina dei contratti agrari* ».

(20) Cfr. Atti Parlamentari - Legislatura II - Documenti - Disegni di Legge e Relazioni - *Camera dei Deputati*, N. 860 - Proposta di Legge d'iniziativa dei Deputati Gozzi ed altri, annunciata l'11 maggio 1954: « *Riforma dei contratti agrari* ».

rose obiezioni degli avversari — la piena legittimità di una riforma radicale e sostanziale dei contratti agrari, attualmente in vigore, ossia di una riforma che, attraverso la soppressione del lavoro gratuito e delle regalie e l'adozione dei principi dell'**equo canone** nei contratti di affitto, del **riparto** del 53-60% nei contratti di mezzadria, del diritto di **prelazione** e soprattutto dell'istituto della **giusta causa permanente** per le disdette, faccia assolvere alla proprietà la sua funzione individuale e sociale, e assicuri al lavoro il primato che gli spetta. Questa è la **riforma radicale e sostanziale** che noi auspi-chiamo e di cui ci proponiamo di dimostrare la piena legittimità.

Vedremo dunque che la **riforma dei contratti agrari è legittima** :

- perchè è conforme alla Costituzione;
- perchè è conforme alla dottrina sociale della Chiesa;
- perchè non distrugge, ma salva la proprietà;
- perchè non è affatto una legge comunista;
- perchè è l'unico mezzo efficace per attenuare la depressione economica e sociale di buona parte dei nostri contadini.

1) La riforma dei contratti agrari è conforme alla Costituzione.

OBIEZIONE. - L'**accusa di anticostituzionalità** contro la riforma dei patti agrari fu lanciata in pieno Parlamento dall'on. Rivera, durante la discussione generale del progetto Segni. Secondo il Parlamento abruzzese, la riforma sarebbe anticostituzionale, perchè intaccherebbe il **diritto di proprietà** che la Costituzione difende, e lederebbe i diritti che la Costituzione riserva alle **Regioni**.

« *L'articolo 41 della Costituzione dice: "L'iniziativa economica privata è libera... La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge" art. 41); " [la legge] aiuta la piccola e media proprietà..." (art. 44). Questi principi sono chiari e tutto il resto non può contraddirli...* » (21).

« *Diamo alla regione la facoltà di regolare opportunamente i suoi problemi. La regione nascerà o non nascerà con compiti e capacità legislative, non so; ma non possono essere impugnati, nell'attesa, i diritti del nascituro, diritti a lui solennemente attribuiti (dall'art. 117) della Costituzione* » (22).

RISPOSTA. - L'**infondatezza di queste accuse** di incostituzionalità appare manifesta alla semplice lettura degli articoli della Costituzione riguardanti la **proprietà** e la **Regione**.

a) Articoli della Costituzione riguardanti la proprietà.

« **ART. 41.** *L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni, perchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.*

« **ART. 42.** *La proprietà è pubblica e privata... La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, il godimento e i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti...* ».

(21) *Camera dei Deputati*, seduta del 17 maggio 1949, p. 8612.

(22) *Ibidem*, p. 8614.

« ART. 44. *Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione, secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e media proprietà* ».

b) **Poteri della Regione e dello Stato, secondo la Costituzione.**

Quanto alla Regione, la Costituzione le riconosce veramente la facoltà di emanare « **norme legislative** » per l'agricoltura, l'artigianato e parecchie altre materie, ma sempre « **nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato** » (art. 117).

D'altra parte fu giustamente osservato che « al disopra della competenza secondaria della Regione, sta sempre la **competenza primaria dello Stato**; anzi, presupposto essenziale per l'esercizio stesso della funzione normativa da parte della Regione è che lo Stato abbia positivamente esercitato la sua potestà normativa, dettando non solo i principi fondamentali dell'ordinamento, ma altresì le leggi speciali della materia, **senza di che la Regione è costituzionalmente carente di potestà normativa** » (23).

E' anche da notare che gli « **Statuti speciali** » delle Regioni già esistenti, quali la Sicilia (art. 14), la Sardegna (art. 3), la Val d'Aosta (art. 2) e il Trentino-Alto Adige (art. 4), riconoscono esplicitamente allo Stato il diritto di intervenire in materie di riforme economico-sociali, e agrario-industriali. **A maggior ragione** quindi dovranno riconoscere tale diritto gli Statuti delle altre Regioni, che avranno certamente un'autonomia minore di quelle delle quattro Regioni sopra indicate.

Finalmente, « *vi immaginate — chiede l'on. SAMPIETRO — con i climi politici esistenti in Italia, dalla latifondista Sicilia alla progredita Emilia, quale mosaico di riparti avverrebbe nella mezzadria e nella determinazione dell'equo canone di affitto, che incide sensibilmente sui costi di produzione? Il grano costerebbe 6000 lire a Napoli, 7000 a Milano. No, non è possibile ammettere un meccanismo che creerebbe un'agricoltura dall'economia zoppa. E' necessaria una legge generale su cui le Regioni o le zone agrarie modelleranno le condizioni locali con norme particolari* » (24).

2) La riforma dei contratti agrari è conforme alla dottrina sociale della Chiesa.

OBIEZIONE. - Qualcuno osò sollevare od insinuare il dubbio che la riforma dei contratti agrari fosse contro l'insegnamento sociale della Chiesa sul diritto di proprietà. Lo stesso on. **Scelba**, il 9 gennaio 1955, volendo giustificare la sua presa di posizione contro la perennità della giusta causa, disse che l'atteggiamento della D. C. non poteva essere regolato che sulla base della dottrina sociale cristiana, la quale riconosce ed afferma il diritto di proprietà. In sede pratica poi — osservò l'on. Scelba — non si può prescin-

(23) *Ibidem*, p. 8591.

(24) *Ibidem*, seduta del 9 giugno 1949, p. 9124.

dere dalla esistenza di **5 milioni di piccoli proprietari**, i cui interessi vanno equamente tutelati (25).

RISPOSTA. - Per rendersi conto dell'**infondatezza di questi dubbi**, basta richiamare l'insegnamento dei Papi sulla dignità e i diritti del lavoro e sulla funzione individuale e sociale della proprietà privata.

a) **Dignità e diritti del lavoro.**

LEONE XIII: « *Agli occhi della ragione e della fede, non è il lavoro che degrada l'uomo, ma anzi lo nobilita, col metterlo in grado di campare con l'opera propria onestamente la vita: quello che veramente è indegno è abusare d'un uomo, come di cosa a scopo di guadagno, nè stimarlo più di quello che valgano i suoi nervi e le sue forze* » (26).

Pio XII: « *Come mezzo indispensabile al dominio del mondo, voluto da Dio per la sua gloria, ogni lavoro possiede una dignità inalienabile, e in pari tempo un intimo legame col perfezionamento della persona; nobile dignità e prerogativa, cui in verun modo non avviliscono la fatica e il peso, che sono da sopportarsi come effetto del peccato originale, in ubbidienza e sommissione alla volontà di Dio.*

« *La Chiesa non esita a dedurre le conseguenze pratiche, derivanti dalla nobiltà morale del lavoro, e ad appoggiarle con tutto il nome della sua autorità. Queste esigenze comprendono, oltre ad un salario giusto, sufficiente alle necessità dell'operaio e della sua famiglia, la conservazione ed il perfezionamento di un ordine sociale, che renda possibile una sicura, se pur modesta, proprietà privata a tutti i ceti del popolo, favorisca una formazione superiore per i figli delle classi operaie particolarmente dotati di intelligenza e di buon volere...* » (27).

Leone XIII: « *Se il lavoratore, costretto dalla necessità, o per timore di peggio, accetta patti più duri, i quali, perchè imposti dal proprietario o dall'imprenditore, volere o non volere, debbono essere accettati, questo è subire una violenza contro la quale la giustizia protesta* » (28).

b) **Funzione individuale e sociale della proprietà privata.**

Pio XI: « *Dal carattere stesso della proprietà, che abbiamo detto individuale e sociale, si deduce che in questa materia gli uomini debbono avere riguardo non solo al proprio vantaggio, ma anche al bene comune. La determinazione poi di questi doveri in particolare e secondo le circostanze e quando non sono già indicati dalla legge di natura, è ufficio dei pubblici poteri. Perciò la pubblica autorità può con maggior cura specificare, considerata la vera necessità del bene comune e tenendo sempre dinanzi agli occhi la legge naturale e divina, che cosa sia lecito ai possidenti e che cosa no, nell'uso dei beni propri* » (29).

Pio XII: « *La dignità della persona umana esige normalmente come fondamento naturale per vivere il diritto dell'uso dei beni della terra, a cui risponde l'obbligo fondamentale di accordare una proprietà privata possibilmente a tutti. Le norme giuridiche positive regolanti la proprietà*

(25) *Il Popolo di Milano*, 11 gennaio 1955, p. 1.

(26) LEONE XIII, *Rerum Novarum*, n. 10, in I. GIORDANI, *Encicliche Sociali*, Studium, Roma, 1946, p. 138.

(27) Pio XII, *Radiomessaggio per il Natale* 1942, n. 26, in I. GIORDANI, *op. cit.*, p. 539.

(28) LEONE XIII, *op. cit.*, n. 27, in I. GIORDANI, *op. cit.*, p. 150.

(29) Pio XI, *Quadragesimo Anno*, n. 21, in I. GIORDANI, *op. cit.*, [p. 320.

privata, possono mutare e accordare un uso più o meno circoscritto; ma se vogliono contribuire alla pacificazione della comunità, dovranno impedire che il lavoratore che è o sarà padre di famiglia, venga condannato ad una dipendenza e servitù economica, inconciliabile con i suoi diritti di persona » (30).

Ci pare che questi testi dei Papi non condannino ma giustifichino la riforma dei contratti agrari ed ogni altro tentativo che si proponga di instaurare, per vie legali, un ordinamento sociale, in cui siano salvi i diritti fondamentali della persona umana.

3) La riforma dei contratti agrari non distrugge, ma salva la proprietà privata.

OBIEZIONE. - L'accusa che la riforma dei contratti agrari infligga un colpo mortale all'istituto della proprietà privata è l'accusa più frequente che si riscontra nella polemica circa la riforma stessa.

« Con un progetto di questo genere — dice l'on. RIVERA — si svuota completamente la proprietà. Non puoi affittare a quel tale che coltiverbbe con capacità e volontà; devi fare quella tale bonifica, non da te deliberata...; devi studiare e far studiare se puoi azzardare di attaccarti ad una certa causa di disdetta, onde iniziare un giudizio che potrebbe rivolgersi contro di te... » (31). E MARIO MISSIROLI scriveva recentemente: « La giusta causa perenne... significa, si voglia o no, un attentato gravissimo, di portata irreparabile, al principio stesso della proprietà » (32).

RISPOSTA. - A questa obiezione si può rispondere:

a) Non si tratta di violazione ma di limitazione.

Pio XI: « Quando poi la pubblica autorità mette così d'accordo i privati domini con le necessità del bene comune, non fa opera ostile, ma piuttosto amichevole verso i padroni privati, come quella che in tal modo impedisce che il privato possesso dei beni, voluto dal sapientissimo Autore della natura a sussidio della vita umana, generi danni intollerabili e così vada in rovina; nè abolisce i privati possessori, ma li assicura; nè indebolisce la proprietà privata, ma la invigorisce » (33).

« Non si tratta di una violazione o di un annullamento del diritto di proprietà, ma soltanto di una limitazione dell'impiego di esso: limitazione che può essere imposta dallo Stato per il bene comune, che talora esige una limitazione dell'esercizio dei diritti della privata proprietà » (34).

b) Spostamento degli « spazi giuridici ».

« E' evidente che la legge, intervenendo a stabilire norme, come sono quelle della durata dei contratti, della giusta causa, dell'equo canone, dei miglioramenti, del riparto, pone, come vuole la Costituzione, obblighi e vincoli alla proprietà terriera, ma ciò facendo non sovverte il diritto esistente: lo interpreta e lo perfeziona. Si spostano gli spazi giuridici, limitando la libertà contrattuale, che al di sotto

(30) Pio XII, Radiomessaggio per il Natale 1942, l. c.

(31) Camera dei Deputati, seduta del 17 maggio 1949, p. 8612.

(32) Il Corriere della Sera, 20 febbraio 1955, p. 1.

(33) Pio XI, Quadragesimo Anno, n. 21, in I. GIORDANI, op.

(34) A. BRUCCULERI in Civ. Catt., 1955, I, 182. [cit., p. 150.]

di certi limiti non può operare... Ma, on. colleghi, vorreste voi dire che si è inferta una ferita al diritto di proprietà il giorno in cui si è impedito, ad es., che oggetto di contratto potesse essere la stessa persona umana, come era una volta, quando si compravano o si vendevano gli schiavi? Questo è certo un perfezionamento del diritto di proprietà, ed è **assolutamente necessario che la cecità dell'interesse non si opponga alle necessità storiche...** » (35).

c) **Due modi per distruggere il diritto di proprietà.**

« **Vi sono due modi per distruggere il diritto fondamentale e naturale della proprietà:** uno è quello di sradicarlo, negandolo; l'altro è quello di mantenerlo fuori dei suoi giusti limiti [ossia in forme storicamente superate e in contrasto con quella funzione individuale e sociale che è la ragione di essere del diritto stesso]. Poichè queste **forme [anacronistiche] della proprietà**, prima o dopo devono cessare, o cessano per nostra cosciente volontà, attraverso una visione esatta del fatto e una volontà positiva di rimediarvi, o cessano forzatamente, perchè la natura non si può comprimere in modo assoluto, e coloro i quali credono di poter conservare certe forme che sono storicamente deformate, **si illudono**, perchè certamente la forza della natura prevarrà e imporrà i giusti confini del diritto di proprietà, legato così profondamente alla natura umana » (36).

d) **Cinque milioni di piccoli proprietari.**

Quanto ai 5 milioni di piccoli proprietari, a cui ha accennato l'on. Scelba, osserviamo: **a)** se si tratta di piccoli proprietari che coltivano personalmente la loro terra, questi non hanno nulla da temere dalla riforma dei contratti agrari; **b)** se invece si tratta di piccoli proprietari che cedono le proprie terre in affitto o a mezzadria, e che pretendono di vivere — unicamente o quasi unicamente — sul lavoro dei loro contadini, anche a costo di non lasciare ad essi quanto occorre per il loro sostentamento, ci pare che questa pretesa sia ingiusta, e che lo Stato abbia il potere e il dovere di intervenire per imporre quei canoni di affitto e quelle misure di riparto, che salvino i diritti primordiali e imprescrittibili dei lavoratori alla loro giusta mercede.

A questo proposito ci sembra **molto sintomatico il fatto** che i Papi abbiano ripetutamente asserito che, per diritto di natura, la retribuzione del lavoro deve bastare normalmente al sostentamento del lavoratore e della sua famiglia, e non abbiano **mai** detto che il reddito di un terreno o di un edificio o di una somma di danaro debba in qualsiasi caso essere tale da bastare, da solo, al mantenimento del suo proprietario.

e) **Trasformazione del proprietario in coltivatore o del coltivatore in proprietario.**

Se da questa più giusta distribuzione del reddito risultasse che su un fondo, per la sua piccola estensione o per la sua scarsa ferti-

(35) G. LAZZATI, *Discorso alla Camera sulla riforma dei contratti agrari* (cfr. *Camera dei Deputati*, seduta del 9 giugno 1949, p. 9144).

(36) G. LAZZATI, *discorso cit.*

lità, non possano trovare da vivere **il proprietario e il coltivatore**, la soluzione è semplice: **o il proprietario diventa anche coltivatore, o il coltivatore diventa proprietario**. Evidentemente in questa operazione la **piccola proprietà** non si distrugge, ma passa, **per vie legittime**, dalle mani dell'uno a quelle dell'altro.

Se poi qualcuno ha molto lavorato ed ha investito i propri risparmi nella terra, costui, in via ordinaria, non perderà nulla, perchè o si porrà egli stesso a coltivare la terra, da lui migliorata e fecondata, oppure, vendendola, ricupererà i suoi capitali, che potrà investire altrove.

4) La riforma dei contratti agrari non è una riforma comunista ma una riforma profondamente e sostanzialmente umana.

OBIEZIONE. - L'accusa che la riforma dei contratti agrari sia una riforma comunista o faccia il gioco dei comunisti è stata ripetuta più volte dagli avversari della riforma stessa.

« Questo progetto — ammoniva un giorno l'on. MARCONI — non nei propositi, ma nel congegno, serve ai comunisti... Il fatto che voteranno a favore i comunisti vuol significare che il progetto è intrinsecamente cattivo, questo progetto è un errore, è un disastro politico, perchè fra tutti i mezzi, fra tutte le soluzioni possibili, avete proprio scelto l'unica soluzione inefficace, quella comunista »... (37). Più recentemente L. D. GRASSI osservava:

« La circostanza che i socialcomunisti hanno fatto entusiasticamente proprio il progetto Segni dovrebbe pur significare qualche cosa... » (38).

RISPOSTA. - **A quest'accusa rispondiamo:**

a) Quest'accusa di comunismo, lanciata contro la riforma dei contratti agrari è **semplicemente assurda**. Ce lo assicura l'on. **Sampietro**, socialista nenniano, e quindi in condizioni di sapere distinguere ciò che è comunista da ciò che non è comunista.

« Quando l'on. Marconi ha gridato che il progetto Segni è un progetto comunista, ho avuto la sensazione di un cieco che stesse per giudicare l'architettura di un palazzo... Noi socialisti accettiamo la legge Segni perchè, non potendo ottenere il gatto, ci accontentiamo della coda... Il resto verrà poi!... Noi socialisti siamo contro la piccola proprietà, ma ammettiamo che nel processo di passaggio dal mondo borghese a quello collettivistico, o meglio nelle premesse del crollo della grande proprietà terriera, vi possa essere una fase di costituzione della piccola proprietà... » (39).

b) La prima fonte della riforma dei contratti agrari — come osserva giustamente l'on. **Gui** (d.c.) — non sta nella pressione delle forze comuniste o sindacali, ma in quegli **ideali di libertà e di giustizia sociale** che animarono gli uomini migliori della Resistenza e che furono poi tradotti nella Costituzione.

« [Questa riforma è] nata in origine nella gestazione di quegli ideali di libertà e di giustizia che ci animarono prima della Costituente e furono poi consolidati e tradotti nella lettera della Costituzione. Da quello spirito,

(37) Cfr. *Il Sole*, 22 febbraio 1955, p. 3.

(38) *Camera dei Deputati*, seduta del 18 maggio 1949, p. 8662.

(39) *Ibidem*, seduta del 9 giugno 1949, pp. 9121-22.

per realizzare quella lettera, parte la riforma dei contratti agrari [...], non da imposizioni esterne, comuniste o sindacali...» (40).

c) Il fatto che anche i socialcomunisti sono pronti ad approvare la riforma dei contratti agrari da noi prospettata, **non vuol affatto dire che essa è cattiva e illecita**. « Bene spesso — osserva il P. Brucculeri — i mezzi adoperati dal comunismo, hanno uno scopo immediato lecito o doveroso, come, p. es., il trionfo di alcune legittime rivendicazioni degli operai. Non sarebbe certamente ragionevole per chi respinge le utopie comuniste, precludersi la lotta contro i mali della società o non promuovere il progresso sociale, solo perchè il demagogismo comunista fa suoi questi scopi. **Non si deve rinunciare a perseguire un bene**, perchè altri si sbraccia ad ottenerlo per utilizzarlo (se gli sarà permesso) al fine più indegno » (41).

5) La riforma dei contratti agrari è il mezzo più efficace per rimediare alla forte depressione economica e sociale di una parte notevole dei nostri contadini.

Nei **rilevi precedenti** abbiamo dimostrato la legittimità della « riforma » dei contratti agrari in modo indiretto e negativo, **rispondendo cioè alle critiche degli avversari**. Ora ci resta da provare tale legittimità in modo diretto e positivo, ossia dimostrando come la **riforma dei contratti agrari** sia l'unico mezzo **per rimediare efficacemente e stabilmente a quella forte depressione economica e sociale**, che affligge una parte notevole dei nostri contadini.

Non ci soffermiamo a descrivere questa forte depressione economica e sociale dei nostri contadini, avendone già parlato lungamente in precedenza. Ci permettiamo soltanto di rilevare che di fronte ad essa, **non è lecito ad alcuno di rimanere insensibile e indifferente**. Un dovere di giustizia, di carità, di umanità ci spinge a fare di tutto per venire in aiuto dei nostri fratelli. Ora, il **mezzo più efficace** per soccorrere alle loro necessità, è la **riforma dei contratti agrari** da noi prospettata.

Infatti, con la soppressione del lavoro gratuito e delle regalie, con l'attuazione del principio dell'equo canone e della nuova percentuale per il riparto dei prodotti, con la concessione del diritto di prelazione e con la limitazione della facoltà di disdetta a casi determinati, previsti dalla legge, si viene ad assicurare al contadino una **retribuzione** più adeguata e più giusta, offrendogli la possibilità di elevare il suo tenore di vita, di fare **qualche risparmio** e di giungere, col tempo, all'**acquisto del fondo**, e liberandolo da quello stato di soggezione e di timore, proprio dei deboli che si sentono in balia dei più forti, e con ciò **ci obbliga la proprietà a compiere i doveri per cui fu istituita**, si dà al lavoro il primato che gli compete e si salvaguardano i diritti fondamentali della persona umana.

Antonio Toldo

(40) *Ibidem*, seduta del 21 maggio 1949, pp. 8753, 8772.

(41) A. BRUCCULERI in *Civ. Catt.*, 1955, I, 182.